



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 8

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. COSTITUZIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L'anno **2023 duemilaventitre**, addì **10 dieci** del mese di **marzo**, alle ore **15:30** con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor **DAVIDE MENEGOLA**, presidente della Provincia.

Assiste il segretario generale dottor **CESARE PEDRANZINI**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
ANGELINI FRANCO	Consigliere	Presente
BERTARELLI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA	Consigliere	Presente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
PAPINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Assente
STOPPANI MARIA LISA	Consigliere	Presente
TARABINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
VANINETTI ALAN	Consigliere	Presente

Presenti n. 9		Assenti n. 2
---------------	--	--------------

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Illustra la presente deliberazione, su invito del presidente, il consigliere Vaninetti;

PREMESSO:

che ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in tema di riordino degli enti area vasta, la Provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante;

- che ai sensi dell'art. 37, comma 1 e c. 4 lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 i comuni non capoluogo di provincia procedono agli acquisti di forniture, servizi di importo superiore a € 40.000,00 e di lavori di importo superiore € 150.000,00, ricorrendo tra gli altri alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; disposizione sospesa fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1 c.1, lett. a) della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 8 c. 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, c. 1, lett. a) sub 1.2. della legge n. 108 del 2021;
- che l'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto che per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di cui all'art. 1 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59 i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'anzidetto art. 37 c. 4 attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;
- che l'art. 30 del T.U.E.L. , approvato con d. lvo 18 agosto 2000 n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che la Provincia di Sondrio ha, quindi, ravvisato, l'opportunità di costituire la stazione unica appaltante al fine di procedere all'acquisizione di lavori, forniture e servizi per gli enti locali che facciano richiesta di adesione;
- che con deliberazione del presidente della provincia n. 78 del 13 luglio 2022 è stato istituito il servizio "Stazione unica appaltante e contratti" preposto, tra l'altro, all'acquisizione di lavori, forniture e servizi nei riguardi degli enti aderenti alla stazione stessa;

DATO ATTO:

- che al fine di attuare quanto indicato in premessa si è provveduto a predisporre uno schema di convenzione da sottoporre a ciascun ente che intenderà aderire al servizio nel quale vengono disciplinati gli aspetti operativi del nuovo servizio proposto;
- che lo schema di convenzione è allegato al presente provvedimento e costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che gli enti locali interessati possono aderire alla convenzione di che trattasi al fine di procedere agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PRECISATO che l'ente locale aderente contribuirà alle spese di gestione dell'attività della stazione unica appaltante indicate nella convenzione provvedendo ad individuare preventivamente la quota fissa nel proprio bilancio e la quota variabile nei quadri economici di progetto di ogni singola gara;

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- | | |
|--------------|------|
| • presenti | n. 9 |
| • astenuti | n. = |
| • votanti | n. 9 |
| • favorevoli | n. 9 |
| • contrari | n. = |

DELIBERA

1. di costituire, per quanto meglio espresso in narrativa e in ottemperanza a quanto disposto dell'art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014 n. 56, la stazione unica appaltante della Provincia di Sondrio per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori degli enti locali non capoluogo di provincia che sottoscrivendo la convenzione intendano aderire;
2. di approvare lo schema di convenzione della stazione unica appaltante della Provincia di Sondrio allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da sottoporre a ciascun ente che aderirà al servizio, con cui vengono disciplinati gli aspetti operativi del servizio;
3. di individuare il servizio "Stazione unica appaltante e contratti" quale servizio a cui farà capo la stazione unica appaltante della Provincia di Sondrio;

4. di stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione allegato costituiscono criteri generali rispetto ai quali il presidente per quanto di propria competenza in base all'art. 1 c. 55 della l. 56/2014 e il dirigente del servizio "Stazione unica appaltante e contratti" adotteranno i necessari atti di organizzazione per l'attivazione e il funzionamento della stazione unica appaltante della Provincia di Sondrio;

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- presenti n. 9
- astenuti n. =
- votanti n. 9
- favorevoli n. 9
- contrari n. =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., per consentire gli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

IL Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente

SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI SONDRIO

* * *

L'anno duemila_____, addì _____ del mese di _____,

TRA

La Provincia di Sondrio, codice fiscale 80002950147 e partita iva 00603930140 legalmente rappresentata dal _____ in qualità di _____ domiciliato per la carica presso la sede provinciale, corso XXV Aprile, 22 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'ente _____ codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal _____ in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in _____ a quanto infra autorizzato dal TUEL, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in tema di riordino degli enti area vasta, la Provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante;
- che l'art. 30 del T.U.E.L. , approvato con d.lvo 18 agosto 2000 n. 267 consente agli enti locali, Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che, gli enti locali interessati possono aderire alla presente convenzione al fine di procedere agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali, in base alla normativa, non possono procedere autonomamente;

CONSIDERATO

- che il consiglio provinciale con propria deliberazione n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema di convenzione, da stipulare con gli enti aderenti per il funzionamento della SUA della Provincia di Sondrio per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi;
- che il comune di _____ ha manifestato la propria adesione alla SUA della Provincia di Sondrio, assumendo tale intenzione con deliberazione del consiglio comunale n. _____ del _____

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1 Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Sondrio, di seguito, per brevità denominata "S.U.A." con il compito principale di curare le procedure di gara per l'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi rientranti nell'oggetto del d.lgs. 50/2016 per gli enti locali.
3. La sede della S.U.A. Provincia di Sondrio è stabilita presso la Provincia di Sondrio, corso XXV Aprile, 22 – Sondrio.

Art. 2 Modalità di adesione alla S.U.A. Provincia di Sondrio e ambito di operatività

1. L'ente richiedente aderisce con la sottoscrizione della presente convenzione alla S.U.A. Provincia di Sondrio attribuendo alla stessa il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente relativamente a lavori, forniture e servizi, con esclusione – di norma - di quelle direttamente gestibili dagli enti convenzionati in base alla normativa vigente nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.P.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento indipendentemente dall'importo dell'appalto.

Art. 3 Funzioni della stazione unica appaltante

1. La Provincia di Sondrio, in funzione di Stazione Unica Appaltante, cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e in particolare:
 - riceve dagli Enti convenzionati apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla necessaria documentazione a predisporre la disciplina di gara (bando/lettera di invito e relativi allegati);
 - individua il responsabile del procedimento di gara;
 - provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dall'Ente;
 - nel caso in cui la S.U.A. rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dall'Ente aderente, chiederà al responsabile del procedimento, individuato dall'Ente, di regolarizzare la documentazione. In tale caso il termine per l'attivazione della procedura di gara di cui al comma 3 del presente articolo è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;
 - non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o l'ente aderente;

- a seguito del riscontro positivo della documentazione trasmessa la S.U.A. redige gli atti di gara;
- richiede il CIG che sarà "preso in carico" dall'ente committente successivamente alla redazione della proposta di aggiudicazione;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- nel caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la seduta, è presieduta dal presidente di gara come organo monocratico nella persona del dirigente della S.U.A., di suo delegato o di altro dirigente dell'ente;
- svolge, tramite un componente della S.U.A., la verbalizzazione delle operazioni di gara;
- tiene costantemente informato l'ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
- provvede all'approvazione dei verbali e alla redazione della proposta di aggiudicazione comunicando all'ente aderente i risultati della stessa ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva, la stipula e l'esecuzione del contratto.

2. La S.U.A. esperirà le procedure tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste.

3. L'attivazione della procedura avverrà, di norma:

- nel caso di gara di lavori, fornitura o servizi da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso entro 15 giorni dalla ricezione di tutti i documenti di competenza dell'ente aderente, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste;
- nel caso di gara di lavori, fornitura o servizi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa entro 30 giorni dalla ricezione di tutti i documenti di competenza dell'ente aderente, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste;
- nel caso di appalto integrato, di gare multilotto o di affidamenti di progetti di partenariato pubblico - privato entro 60 giorni dalla ricezione di tutti i documenti di competenza dell'ente aderente, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste;

4. La S.U.A. informa l'ente aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima.

5. Qualora l'ente aderente non rispetti le condizioni sopra riportate non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della S.U.A. per la perdita di finanziamento.

Art. 4 Attività di competenza dell'Ente aderente

1. L'adesione alla presente convenzione attribuisce alla S.U.A. lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente.

2. Restano di competenza del singolo Ente Aderente:

- la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31 del Codice dei Contratti, tenuto a svolgere le funzioni a suo carico previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
- le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o beni da acquisire e delle relative fonti di finanziamento;
- la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI; nel caso di lavori il capitolato dovrà contenere l'esatta indicazione delle categorie SOA e le relative classifiche;
- l'individuazione della durata del contratto in caso di acquisizione continuativa di beni e servizi, nonché, in accordo con la SUA, della procedura di gara per la scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione, degli elementi di valutazione e dei relativi pesi ponderali;
- l'adozione della determinazione a contrarre che dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione del programma da cui risulti l'opera il servizio o la fornitura da affidare, l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione, gli elementi essenziali del contratto, la relativa copertura finanziaria e i tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti;
- nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è compito dell'ente aderente individuare i criteri e i sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e i relativi pesi e sottopesi nonché i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio concordando con la S.U.A. il criterio matematico di attribuzione del punteggio. L'ente aderente, a seguito di confronto con la S.U.A. dovrà altresì indicare eventuali limiti massimi di pagine, formati ecc. e, ove necessario, predisporre un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;
- le risposte, d'intesa con la S.U.A., gestore della procedura, ad eventuali quesiti di natura tecnica formulati dai concorrenti, entro due giorni lavorativi dalla richiesta della S.U.A.;
- la nomina, tenuto conto della normativa vigente e delle indicazioni dell'ANAC, della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I membri della Commissione sono individuati e nominati dall'Ente aderente, eventualmente in collaborazione con la S.U.A.;
- nel caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la seduta, è presieduta dal presidente di gara come organo monocratico nella persona del dirigente della S.U.A., di suo delegato o di altro dirigente dell'ente.
- la verifica attraverso il proprio RUP della congruità/anomalia dell'offerta in collaborazione con la commissione giudicatrice, ove nominata;
- l'adozione della determinazione di aggiudicazione e di dichiarazione dell'efficacia della stessa;
- le acquisizioni documentali preordinate alla stipula del contratto;
- la stipula del contratto.

Art. 5 Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la S.U.A. e l'ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

Art. 6 Durata della convenzione

1. La convenzione tra le parti decorre dalla sua stipula e ha durata indeterminata.
2. Il recesso è consentito, con apposito atto deliberativo, ad entrambe le parti, con preavviso minimo di 90 giorni. In caso di recesso la S.U.A. completerà i procedimenti in corso già affidati.

Art. 7 Rapporti finanziari

1. Le spese per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono sostenute con la partecipazione degli enti aderenti.
2. Il costo a carico di ciascun ente aderente è così determinato:
 - una quota fissa annuale rapportata al numero di abitanti come di seguito indicato:
 - a) fino a 3.000: € 400,00;
 - b) oltre 3.000 e fino a 5.000: € 700,00
 - c) oltre 5.000 e fino a 10.000: € 1.000,00
 - d) oltre i 10.000: € 1.500,00
 - una quota variabile da prevedere obbligatoriamente nei quadri economici di ogni singolo progetto (sia esso lavoro, fornitura o servizio) nella misura dello 0,3% sull'importo a base dell'appalto con una tariffa minima di € 500,00 e una tariffa massima di € 5.000,00;
3. Sono inoltre dovuti alla S.U.A. gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dalla normativa nella misura del 5% di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016 ad esclusione delle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le quali è dovuto un compenso dell'8%;
4. Gli enti aderenti saranno tenuti a corrispondere l'importo della quota annuale al momento dell'adesione alla convenzione. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 30 giugno di ciascun anno.
5. Per quanto riguarda la quota variabile, la stessa dovrà essere corrisposta in occasione dell'attivazione della procedura di gara pena la mancata attivazione della stessa.
6. Restano a carico di ciascun ente le spese di pubblicazione degli avvisi di gara e dei rispettivi esiti, il contributo ANAC, e, per le gare da indire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale compenso da corrispondere ai componenti delle commissioni di gara.
7. Le somme spettanti alla S.U.A. dovranno essere corrisposte dall'ente aderente a mezzo versamento sul conto di tesoreria della provincia di Sondrio, giroconti banca d'Italia, IBAN IT08D0100003245137300060158 con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare tramite l'indirizzo pec l'avvenuta esecuzione.

Art. 8 Prevenzione della corruzione

1. La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla S.U.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. Nell'espletamento delle attività di S.U.A. la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

Art. 9 Contenzioso

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti nell'ambito di procedure di gara gestite dalla SUA, la stessa collabora con gli aderenti mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa.
2. I contenziosi saranno gestiti d'intesa con gli enti aderenti, ferma restando la reciproca possibilità di costituzione anche autonoma. Le spese compensate saranno sostenute in funzione della titolarità della competenza.

Art. 10 Clausola di adesione

1. La sottoscrizione della presente convenzione attribuisce esclusivamente alla S.U.A. il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.
2. La presente convenzione è aperta all'adesione degli enti locali.

Art. 11 Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di mediazione. Ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del foro di Sondrio.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.
3. I dati di cui la S.U.A. verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento 679/2016.

Art. 13 Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, ed è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato b) al D.P.R. n. 642/1972.

Art. 14 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali, in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi e concessioni ovvero a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la S.U.A. con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PROVINCIA DI SONDRIO _____

L'ENTE ADERENTE _____

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del DPR 445/2000
e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate



PROVINCIA DI SONDRIO

Stazione Unica Appaltante e contratti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 687 /2023 con oggetto: "STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. COSTITUZIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE. " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 27/02/2023

**IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 687 /2023 con oggetto: "STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. COSTITUZIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE." si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 27/02/2023

**IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 8 del 10/03/2023

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. COSTITUZIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE..

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 14/03/2023

Il Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)
f.to digitalmente